

COMUNICATO SINDACALE

“LIBERTA’ E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE”

A seguito della mancata convocazione del Coordinamento Nazionale RSU, (richiesta del 20 ottobre 2009 da parte della Maggioranza Assoluta delle RSU) ed a causa della “MORTIFICANTE e GRAVE” azione Aziendale costituita dal divieto imposto, in data 5 novembre 2009, al Sig. A. Gervasoni (RSU-FIM) di partecipare all’Assemblea regolarmente indetta dai lavoratori di Milano

SI RICHIEDE AL DATORE DI LAVORO

un **Urgente Incontro** per un esame congiunto sulle principali tematiche della Piattaforma Integrativa Approvata in data 8 aprile 2009 :

- Relazioni Sindacali, con particolare riferimento al comportamento Aziendale nei confronti del RSU A. Gervasoni ;
- Inquadramento professionale;
- Sicurezza sul lavoro.

Roma 11 novembre 2009

Le RSU richiedenti

A. Buonporto; V. Cicetti; G. Corsi; A. Esposito; A. Gervasoni; M. Fadda;
G. Nurrito; L. Viozzi; A. Santaniello; C. Schivardi.

IL FATTO

- 1) Coordinamento Nazionale RSU fu richiesto ufficialmente dalla maggioranza delle RSU FIM-FIOM-UILM TECHNO SKY, con la lettera datata 20 ottobre 2009;
- 2) A tale richiesta fu data sollecita disponibilità sia dalla FIM Nazionale che da un membro della OO.SS territoriale della UILM di Milano;
- 3) Sulla base delle esigenze lavorative/personali delle stesse RSU richiedenti, il Coordinamento fu convocato per il 5 novembre 2009 con l’opportuna notifica a quanti di competenza;
- 4) In assenza della **dovuta** autorizzazione da parte Aziendale dei “fogli di viaggio” per le RSU dei centri operativi, non è stato possibile svolgere il Coordinamento Nazionale RSU.

LA TITOLARITA’ DELLA CONVOCAZIONE

- 5) Le OO.SS Nazionali della Techno-Sky (p.3 “Coordinamento delle RSU” del verbale di accordo 18 aprile 1996) hanno il **dovere di convocare il Coordinamento** su richiesta di..... e, **non il potere decisivo della convocazione stessa** (peraltro richiesta dalla maggioranza delle RSU). Tutto ciò proprio a tutela del diritto della “libertà sindacale” e, soprattutto, della “Rappresentatività sindacale” garantendo le stesse prerogative a “*sindacati di scarsa consistenza nei confronti di organizzazioni dotate di rappresentatività maggiori presenti in Azienda*”.
- 6) Il Datore di Lavoro non avendo autorizzato e/o predisposto quanto necessario per permettere un regolare svolgimento del Coordinamento stesso, motivando la mancata “Convocazione da parte delle OO.SS Nazionali Techno Sky”, ha creato “*una palese situazione differenziata di vantaggio nei confronti di organizzazioni sindacali più rappresentative nella Techno Sky collocando le stesse ingiustificatamente quali interlocutori privilegiati del Datore di Lavoro sì da qualificarLi quali sindacati di comodo*”.

PRO.....MEMORIA

Il 16 luglio 2007 IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA dichiarava **antisindacale** l’atteggiamento della Azienda nei confronti di una RSU a cui era stato vietato di indire e svolgere una assemblea dei lavoratori, **ordinando** alla società Techno Sky S.r.L stessa di astenersi, nel futuro, dal porre in essere il medesimo comportamento.....”.

Si consiglia a tutti i **lavoratori** di leggere la sentenza citata, non tanto per l’atto specifico in se stesso, quanto per la letteratura giurisprudenziale del Diritto sulla Libertà Sindacale e Sua Rappresentatività.